

## LAVORATORI FRONTALIERI RESIDENTI IN ITALIA CHE LAVORANO IN SVIZZERA – DIRITTI E DOVERI DEI FAMILIARI A CARICO

I lavoratori frontalieri residenti in Italia hanno la possibilità di esercitare il diritto di opzione, vale a dire che possono scegliere se mantenere l'assicurazione contro le malattie nel loro Stato di residenza, l'Italia, oppure affidarsi all'assicurazione di base (LAMal) in Svizzera. Il diritto di opzione va esercitato entro 3 mesi dalla data di inizio dell'attività lavorativa in Svizzera oppure, in caso di trasferimento del domicilio in Italia con mantenimento dell'attività lavorativa in Svizzera, entro 3 mesi dalla data della partenza dalla Svizzera.

Per i familiari a carico sono previste regolamentazioni diverse a dipendenza della situazione familiare. Informazioni di dettaglio in merito ai rispettivi obblighi assicurativi dei familiari a carico sono elencate di seguito oppure possono essere ottenute all'Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, Settore obbligo assicurativo, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, tramite posta elettronica scrivendo a [malattia@ias.ti.ch](mailto:malattia@ias.ti.ch) o telefonando ai seguenti numeri 091/821.91.55 e 091/821.93.19.

Per evitare lacune assicurative oppure se non si vuole correre il rischio di non poter esercitare i propri diritti a causa della scadenza dei termini imposti, è importante informarsi per tempo in merito agli obblighi ed ai doveri prescritti nel diritto europeo in materia.

Di seguito elenchiamo i diritti e i doveri dei familiari a carico residenti in Italia.

### CASO 1: un solo genitore svolge attività lavorativa

Se un solo genitore svolge attività lavorativa, tutta la famiglia è tenuta a seguire l'obbligo assicurativo del genitore attivo professionalmente.

Opzione per l'Italia: nel caso in cui il lavoratore frontaliere sceglie di rimanere assicurato nello Stato di residenza, quindi in Italia, tutta la famiglia deve rimanere assicurata con il Sistema sanitario italiano.

Scelta dell'assicurazione svizzera: nel caso in cui il lavoratore frontaliere sceglie di affidarsi all'assicurazione di base (LAMal) in Svizzera, tutta la famiglia deve assicurarsi presso lo stesso assicuratore malattie in Svizzera.

Nuovo esercizio del diritto di opzione in caso di nascita di un figlio: in caso di nascita di un figlio, il lavoratore frontaliere che aveva scelto di assicurarsi all'assicurazione di base (LAMal) in Svizzera, ha nuovamente la possibilità di esercitare il diritto di opzione entro 3 mesi dalla nascita del figlio.

**Importante:** nel caso in cui si voglia far uso del nuovo diritto di opzione entro 3 mesi dalla nascita del figlio, ovvero richiedere di affidarsi nel Paese di residenza, l'Italia, tale opzione varrà per tutta la famiglia a decorrere dal giorno della nascita del figlio. Ne consegue che l'assicuratore malattie (LAMal) svizzero dovrà rescindere il contratto ai sensi della LAMal il giorno antecedente la nascita del figlio e pertanto **gli eventuali costi del parto non saranno presi a carico dall'assicuratore malattie svizzero**. Vi consigliamo pertanto di chiarire preventivamente quest'aspetto con l'ASL italiana.

## **CASO 2: un genitore svolge attività lavorativa in Svizzera, mentre l'altro svolge attività lavorativa in Italia o riceve rendite sociali dall'Italia**

Se un genitore svolge attività lavorativa o riceve rendite sociali nel/dal proprio Paese di residenza, l'Italia, i figli sono tenuti a rimanere assicurati nello Stato di residenza.

Opzione per l'Italia per il lavoratore in Svizzera: nel caso in cui il lavoratore frontaliere sceglie di rimanere assicurato nello Stato di residenza, quindi in Italia, tutta la famiglia è assicurata con il Sistema sanitario italiano.

Scelta dell'assicurazione svizzera per il lavoratore in Svizzera: nel caso in cui il lavoratore frontaliere sceglie di affidarsi all'assicurazione di base (LAMal) in Svizzera, solo lui sarà assicurato in Svizzera ai sensi della LAMal.

Nuovo esercizio del diritto di opzione in caso di nascita di un figlio: in caso di nascita di un figlio, il lavoratore frontaliere che aveva scelto di assicurarsi all'assicurazione di base (LAMal) in Svizzera, ha nuovamente la possibilità di esercitare il diritto di opzione entro 3 mesi dalla nascita del figlio.

**Importante:** nel caso in cui si voglia far uso del nuovo diritto di opzione entro 3 mesi dalla nascita del figlio, ovvero richiedere di affidarsi nel Paese di residenza, l'Italia, tale opzione varrà a decorrere dal giorno della nascita del figlio. Ne consegue che l'assicuratore malattie (LAMal) svizzero dovrà rescindere il contratto ai sensi della LAMal il giorno antecedente la nascita e pertanto **gli eventuali costi del parto non saranno presi a carico dall'assicuratore malattie svizzero**. Vi consigliamo pertanto di chiarire preventivamente quest'aspetto con l'ASL italiana.

## **CASO 3: entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa in Svizzera**

Entrambi i coniugi hanno la possibilità di esercitare separatamente il proprio diritto di opzione, vale a dire che possono scegliere entrambi lo stesso sistema assicurativo oppure decidere di affidarsi separatamente uno in Svizzera ed uno in Italia.

- a) Entrambi i coniugi optano per l'Italia: nel caso in cui entrambi i lavoratori frontaliere scelgono di rimanere assicurati nello Stato di residenza, quindi in Italia, tutta la famiglia deve rimanere assicurata con il Sistema sanitario italiano.
- b) Entrambi i coniugi scelgono l'assicurazione svizzera: nel caso in cui entrambi i lavoratori frontaliere scelgono di affidarsi all'assicurazione di base (LAMal) in Svizzera, tutta la famiglia deve essere assicurata in Svizzera ed i figli dovranno assicurarsi presso lo stesso assicuratore malattie di uno dei genitori.

Nuovo esercizio del diritto di opzione in caso di nascita di un figlio: in caso di nascita di un figlio, vi è nuovamente la possibilità di esercitare il diritto di opzione entro 3 mesi dalla nascita del figlio. Il diritto di opzione può essere esercitato solo da un genitore (il quale può scegliere se esercitare il diritto di opzione solo per sé stesso o anche per i figli) oppure da entrambi i genitori (in questo caso tutta la famiglia sarà assicurata in Italia).

**Importante:** nel caso in cui si voglia far uso del nuovo diritto di opzione entro 3 mesi dalla nascita del figlio, ovvero richiedere di affidarsi nel Paese di residenza, l'Italia, tale opzione varrà a decorrere dal giorno della nascita del figlio. Ne consegue che l'assicuratore malattie (LAMal) svizzero dovrà rescindere il contratto ai sensi della

LAMal il giorno antecedente la nascita e pertanto **gli eventuali costi del parto non saranno presi a carico dall'assicuratore malattie svizzero**. Vi consigliamo pertanto di chiarire preventivamente quest'aspetto con l'ASL italiana.

- c) Un genitore opta per l'Italia e l'altro per la Svizzera: in questo caso i genitori devono decidere quale sistema assicurativo devono seguire i figli, quindi se si assicurano in Italia o in Svizzera. Qualunque sia la soluzione scelta, TUTTI i figli seguono la stessa opzione. Non è possibile per un genitore assicurare un figlio in Svizzera e per l'altro genitore assicurare un altro figlio in Italia.

Nota bene: la scelta del sistema assicurativo per i figli non potrà più essere modificata dopo l'esercizio del diritto di opzione.

Nuovo esercizio del diritto di opzione in caso di nascita di un figlio: in caso di nascita di un figlio, il lavoratore frontaliere che ha scelto l'assicurazione svizzera, ha nuovamente la possibilità di esercitare il diritto di opzione entro 3 mesi dalla nascita del figlio.

**Importante**: nel caso in cui si voglia far uso del nuovo diritto di opzione entro 3 mesi dalla nascita del figlio, ovvero richiedere di affidarsi nel Paese di residenza, l'Italia, tale opzione varrà a decorrere dal giorno della nascita del figlio (in questo caso tutta la famiglia sarà assicurata in Italia). Ne consegue che l'assicuratore malattie (LAMal) svizzero dovrà rescindere il contratto ai sensi della LAMal il giorno antecedente la nascita e pertanto **gli eventuali costi del parto non saranno presi a carico dall'assicuratore malattie svizzero**. Vi consigliamo pertanto di chiarire preventivamente quest'aspetto con l'ASL italiana.